

## CONTRATTO COLLETTIVO AZIENDALE T.U.A. S.p.A. DISCIPLINA PROVVISORIA DEI NUOVI ASSUNTI

Addì 11.09.15, presso la Direzione Generale tra T.U.A. S.p.A. e le Segreterie Regionali OO.SS. Filtr Cgil, Fit Cisl, Ultrasporti, Faisa Cisl e Ugl, si concorda quanto segue :

Nelle more della definizione del nuovo contratto aziendale TUA, si conviene, limitatamente al personale viaggiante part-time di nuova assunzione, giusta graduatoria della selezione pubblica approvata dal C.d.A. il 7.09.2015 la seguente disciplina di II livello, completa ed esclusiva degli istituti e materie di pertinenza aziendale in deroga alle norme contenute in ogni precedente fonte collettiva, di secondo livello, sottoscritta dall'azienda Cessionaria e dalle aziende Cedenti, anche se qui non espressamente menzionate che vengono di conseguenza abrogate e sostituite.

### Art. 1

#### ISTITUTI NORMATIVI

##### A. ORARIO DI LAVORO

La durata dell'orario settimanale di lavoro, secondo quanto previsto dal CCNL, è rapportato alle 39 ore ed è realizzata come media nell'arco temporale di 17 settimane consecutive (c.d. "periodo di compensazione").

##### B. NORMATIVE

Per il personale viaggiante e i lavoratori mobili, trovano applicazione le seguenti normative :

- A. R.D. n. 2328/1923, convertito in L. n. 473/1925 per gli addetti ai servizi automobilistici urbani, suburbani e ferroviari;
- B. L. n. 138/1958 per gli addetti ai servizi rientranti nel campo di applicazione di tale norma;
- C. Regolamento CE n. 561/2006 e ss.mm.ii., D.Lgs. n. 234/2007 per tutte le tipologie di servizi rientranti nel campo di applicazione di dette normative.

Nei casi in cui la prestazione lavorativa programmata giornalmente e/o settimanalmente non ricada uniformemente in una delle ipotesi previste, per il regime normativo da applicarsi, si farà in ogni caso riferimento alla normativa vigente.

##### C. AGEVOLAZIONI TITOLI DI VIAGGIO

Le agevolazioni titoli di viaggio sono concesse a norma dell'art. 34 del Reg. All. A al R.D. 148/31 e dell'a.a. della Cessionaria del 11.09.1998 ai familiari a carico del personale dipendente in servizio, nel valore massimo annuale di € 258,23. L'eccedenza rispetto a tale valore, con conseguente applicazione del regime fiscale vigente, è ammessa per il rilascio di tessere di libera circolazione per motivi di studio o di salute, limitatamente alla relazione necessaria.

Il rilascio di biglietti ed abbonamenti è curato dalle sedi di appartenenza del personale dipendente, a seguito della richiesta da inoltrare mediante il modulo appositamente predisposto. Le agevolazioni dei titoli di viaggio concesse ai familiari del personale dipendente sono fruibili, fino a concorrenza del limite di imponibilità fiscale, su tutte le linee esercitate dall'Azienda. Si considera nucleo familiare quello anagrafico e non giuridico.

##### D. INDENNITA' TURNI BIS

*[Handwritten signatures and initials]*

E' corrisposta un'ora di straordinario per lo svolgimento dei turni BIS programmati, in aggiunta alle ore di lavoro effettivamente svolte.

### E. INDENNITA' BUS SNODATI

L'indennità giornaliera bus snodato è corrisposta ai conducenti muniti di patente E laddove, nello svolgimento del turno di lavoro, impieghino autobus snodati; l'indennità viene quantificata in € 7,75 in aggiunta alle competenze di turno. Sarà altresì riconosciuta ai meccanici per eventuali soccorsi o utilizzo esterno di tali mezzi.

### F. RIFORNIMENTO AUTOBUS

Laddove non sia possibile effettuare il rifornimento presso una sede aziendale, al personale di guida, per la giornata in cui effettua direttamente il rifornimento del combustibile dell'autobus, è riconosciuta un'indennità di rifornimento giornaliera pari a € 2,50.

Con l'erogazione di tale indennità è forfettariamente ed integralmente compensato anche il tempo dedicato a tale attività, con eccezione del tempo di trasferimento necessario per il raggiungimento del luogo di rifornimento

## Art. 2

### ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

#### A. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E RIPOSO SETTIMANALE / PERIODICO

Il personale mobile ruota su turnazioni caratterizzate da cadenze tali da consentire il rispetto della normativa legislativa e derivante dal CCNL in materia di riposi e di orario di lavoro.

La rotazione nei diversi turni di servizio è regolamentata in modo che questa avvenga dopo ogni riposo settimanale/periodico.

Nel caso in cui per sopravvenute e comprovate esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale/periodico precedentemente programmata sia sporadicamente anticipata o differita, al lavoratore è riconosciuto il trattamento previsto dal Ccnl.

In caso di svolgimento di servizio festivo, è riconosciuto il trattamento previsto dal Ccnl.

Per il personale mobile con rapporto di lavoro part time, fatte salve eventuali nuove esigenze organizzative che saranno definite d'intesa con le OO.SS., si fa riferimento ai turni di servizio esistenti (contrattazione Cessionaria) in deroga al trattamento nazionale, con riconoscimento delle compensazioni definite negli istituti economici sotto specificati.

#### B. ROTAZIONE DEI TURNI DI SERVIZIO

La distribuzione dei turni di servizio e dei riposi nella ciclicità, è predisposta in funzione della programmazione dei servizi. Di norma, le tipologie di rotazione nei turni di servizio applicate sono:

**6+1** = orario di lavoro distribuito su sei giorni lavorativi e riposo settimanale/periodico;

**5+2** = orario di lavoro distribuito su cinque giorni lavorativi con assenza compensativa e riposo settimanale/periodico.

#### C. CAMBIO TURNO

E' consentito che in caso di necessità del lavoratore turnista possa essere concesso il cambio di turno, con modalità regolamentate mediante specifiche disposizioni aziendali. Esso è subordinato all'avallo della competente struttura che è tenuta a valutarne la compatibilità con l'esigenza di

assicurare la sicurezza dell'esercizio, l'osservanza delle vigenti norme di legge e di contratto e l'impatto economico.

Con il cambio di turno sono riconosciute, a ciascuno dei lavoratori interessati, tutte le competenze maturate relativamente al turno effettivamente svolto.

### Art. 3

#### RETRIBUZIONE

La retribuzione mensile, comprensiva delle competenze variabili del mese precedente è erogata tramite accredito su conto corrente bancario (o postale) individuale del lavoratore entro l'ultimo giorno lavorativo del mese di riferimento. Le indennità sotto specificate, sono, salvo esplicita diversa previsione, tutte legate ad effettive e/o particolari prestazioni e non rientrano nella "retribuzione normale":

- I. Indennità vendita biglietti
  - II. Indennità di verifica
  - III. Indennità turni BIS
  - IV. Indennità bus snodato
  - V. Indennità notturna (h 22.00/ h 5.00) € 5,00/h
- 
- I. A Indennità di rifornimento
  - II. A Indennità giornaliera pari a € 5,00 per i turni P.T. in deroga alla disciplina nazionale.

E' in ogni caso escluso qualsivoglia trattamento economico, anche ad personam, ivi inclusi i trattamenti in essere riservati al personale in servizio.

### Art. 4

#### TICKET MENSA

Il ticket mensa, ovvero la fruizione di un pasto giornaliero presso il servizio mensa, compensa l'effettivo disagio di dover consumare un pasto giornaliero durante lo svolgimento della prestazione lavorativa programmata, senza considerare alcuna forma di prestazione aggiuntiva e/o straordinaria.

Per le diverse articolazioni dell'orario di lavoro giornaliero, il personale viaggiante può fruire del diritto al pasto per ciascuna prestazione lavorativa giornaliera ordinaria preventivamente programmata ed effettivamente resa purché la stessa abbia una durata pari o superiore a 3h.00' di lavoro, indipendentemente dalla collocazione temporale della prestazione svolta.


Fatta salva la possibilità della fruizione del pasto nella mensa aziendale attualmente esistente, nel caso in cui i lavoratori effettuino la prestazione giornaliera oltre i limiti orari sopraindicati, sono riconosciuti fino ad un massimo di n. 12 ticket, il cui valore nominale è attualmente fissato in € 5,16.

Sono esclusi dal riconoscimento del ticket, coloro che beneficiano di altri trattamenti aventi il medesimo fine (diaria ridotta, trasferta, rimborso delle spese di vitto, vitto fornito gratuitamente, concorso pasto, mensa aziendale, etc.).

I lavoratori che usufruiscono del servizio mensa concorrono alla relativa spesa nella misura del 50% del costo sostenuto dall'azienda e comunque nel limite massimo di € 3,00.

### Art.5

#### RAPPORTI DI LAVORO FLESSIBILE





Fermo restando quanto previsto dal CCNL in materia di mercato del lavoro, si esplicita di seguito la disciplina aziendale del lavoro part-time.

Con riferimento all'orario di lavoro effettivo applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:

- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.

1. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno.

2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà, comunque, essere indicata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).

Per i lavoratori assunti a tempo parziale l'orario di lavoro non potrà essere di norma inferiore al 50% di quello normale applicato in azienda. Per il personale turnista l'indicazione di cui al precedente periodo può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro.

3. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria.

4. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa.

5. Per il personale mobile, fatte salve eventuali nuove esigenze organizzative che saranno definite d'intesa con le OO.SS. regionali, si fa riferimento all'organizzazione del lavoro prevista nei turni di servizio esistenti per il P.T. orizzontale (contrattazione azienda cessionaria) in deroga al trattamento nazionale, con riconoscimento, per ciascun turno di lavoro in deroga al CCNL, della compensazione giornaliera pari a € 5,00.

6. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle norme di legge nonché alla corrispondente disciplina di cui all'art. 2, lett. B), dell'AN 14 dicembre 2004 di rinnovo del CCNL.

## Art. 6

### FERIE

#### DISCIPLINA GENERALE

Tenuto conto che l'attuale normativa riconosce al lavoratore un termine massimo di fruizione fissato nei 18 mesi successivi all'anno di maturazione delle ferie, rilevato che il mancato godimento dei congedi, nei termini sopra indicati, comporta l'onere per l'azienda di assoggettare a contributo previdenziale anche l'indennità per ferie non godute, si concorda che per il personale viaggiante, l'Azienda assegni due settimane di ferie programmate (con apposita rotazione) nel periodo non scolastico, indicativamente metà giugno - metà settembre. Le giornate eccedenti quelle programmate potranno essere godute dal personale, su richiesta dello stesso, entro i 18 mesi seguenti all'anno di maturazione (60% entro i primi 9 mesi, 30% entro fine anno e 10% nei primi 6 mesi dell'anno successivo, cfr. Legge n. 66/2003).

## Art. 7

*[Area containing multiple handwritten signatures and initials]*

